

■ Regolamento



TRIBUTI

**IMU  
IMPOSTA MUNICIPALE UNICA**

**COMUNE DI CASATENOVO**

**Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 01/06/2012**

**Modificato con deliberazione di C.C. n. 24 del 18/06/2013**

**Modificato con deliberazione di C.C. n. 18 del 12/05/2014**

## INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI.....	3
Art. 1 Oggetto del regolamento.....	3
Art. 2 Presupposto dell'imposta.....	3
Art. 3 Soggetti attivi.....	3
Art. 4 Soggetti passivi.....	4
Art. 5 Base imponibile dei fabbricati.....	4
Art. 6 Base imponibile aree fabbricabili.....	4
Art. 7 Fabbricati inagibili e/o inabitabili.....	4
TITOLO II – AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI.....	5
Art. 8 Nozione di abitazione principale e pertinenze.....	5
Art. 9 Equiparazione all'abitazione principale.....	5
Art. 10 Esenzioni.....	6
TITOLO III – VERSAMENTI DICHIARAZIONI E RIMBORSI.....	7
Art. 11 Versamenti.....	7
Art. 11bis Quota riservata allo Stato.....	7
Art. 12 Dichiarazione.....	8
Art. 13 Rimborsi e compensazione.....	8
TITOLO IV PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO.....	9
Art. 14 Accertamento.....	9
Art. 15 Contenzioso.....	9
Art. 16 Accertamento con adesione.....	9
Art. 17 Dilazione dei versamenti – pagamenti rateali.....	9
Art. 18 Riscossione coattiva.....	9
Art. 19 Funzionario Responsabile.....	10
Art. 20 Potenziamento dell'Ufficio Tributi.....	10
TITOLO V DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.....	10
Art. 21 Disposizioni finali.....	10
Art. 22 Rinvio Dinamico.....	10

# **TITOLO I**

## **DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1 Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di Casatenovo dell'Imposta Municipale Propria (IMU) istituita dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23 e dell'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n.201, convertito con modificazioni nella Legge 22 dicembre 2011 n. 214 che ne dispone l'anticipazione in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012.
2. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 e confermata dal D.Lgs. n. 23/2011.

### **Art. 2 Presupposto dell'imposta**

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di beni immobili siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati e di qualunque natura. Non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9. L'imposta municipale propria non si applica, altresì:
  - a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
  - b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
  - c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  - d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, purché il fabbricato non sia censito nelle categorie catastali A1, A8 o A9, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

### **Art. 3 Soggetti attivi**

1. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Casatenovo relativamente agli immobili la cui superficie insiste sul suo territorio.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

## **Art. 4 Soggetti passivi**

### 1. Soggetti passivi dell'imposta sono:

- a) il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;
- b) il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;
- c) il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
- d) il locatario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;
- e) l'ex coniuge assegnatario della casa coniugale, in quanto titolare di un diritto di abitazione.

## **Art. 5 Base imponibile dei fabbricati**

1. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5% (art. 3 comma 48 Legge. n. 662/1996), i moltiplicatori previsti dall'articolo 13, comma 4 del D.L. n. 201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011 e sssmmii.
2. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri del comma 3 dell'articolo 5 del D.Lgs n. 504/1992.

## **Art. 6 Base Imponibile aree fabbricabili**

1. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
2. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del D.P.R. n. 380/2001, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 2, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
3. Allo scopo di ridurre al massimo l'insorgenza del contenzioso, la Giunta Comunale, ai fini dell'individuazione della base imponibile delle aree fabbricabili, può determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali minimi di riferimento delle stesse, che non assumono per il Comune autolimitazione del potere di accertamento, ma carattere minimo e di indirizzo per l'attività di verifica dell'Ufficio Tributi.

## **Art. 7 Fabbricati di interesse storico/artistico e fabbricati inagibili/inabitabili**

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per:
  - a) i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art.10 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42;
  - b) i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o

inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.

2. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante e simile), e la fatiscenza del fabbricato non deve essere superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria bensì esclusivamente con interventi di restauro/risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia, previsti dall'articolo 3, comma 1, lettere c), d) del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 (e s.m.i.) ed il fabbricato non potrà essere utilizzato se non dopo l'ottenimento di nuova certificazione di agibilità/abitabilità nel rispetto delle norme edilizie vigenti in materia.
3. Fermo restando l'obbligo di presentare la dichiarazione di variazione nei modi e nei termini di Legge o di regolamento, la riduzione decorre dalla data in cui lo stato di inabilità o di inagibilità è accertato dall'ufficio tecnico comunale o da altra autorità o ufficio abilitato ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva all'Ufficio Tributi comunale.

## **TITOLO II AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI**

### **Art. 8 Nozione di abitazione principale e pertinenze**

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
2. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C2 (depositi, cantine e simili), C6 (stalle, scuderia, rimesse e autorimesse) e C7 (tettoie, soffitte e simili), nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
3. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Il Consiglio comunale con la delibera delle aliquote può disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

### **Art. 9 Equiparazione all'abitazione principale**

1. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale:
  - a) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, direttamente

adibita ad abitazione principale, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

- b) l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risultino locate ad alcuno e che non venga utilizzata dai soggetti non componenti il nucleo familiare;

## **Art. 10 Esenzioni**

1. Sono esenti dall'imposta:

- a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dal Comune, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- b) i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 ad E/9;
- c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
- d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione della Repubblica Italiana e loro pertinenze;
- e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929, n. 810;
- f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- g) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984, in quanto il Comune di Casatenovo è ricompreso nell'elenco di cui alla Circolare n. 9 del 14 giugno 1993;
- h) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, ricerca scientifica, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della Legge 20 maggio 1985, n. 222. L'esenzione dall'imposta si applica a condizione che detti immobili, oltre che utilizzati, siano anche posseduti a titolo di proprietà, di diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario, dai soggetti di cui al precedente comma. Ai sensi dell'articolo 91-bis del Decreto Legge n. 1 del 2012, convertito dalla Legge n. 27 del 2012, qualora l'unità immobiliare abbia un'utilizzazione mista, l'esenzione di cui alla lettera h) si applica solo alla frazione di unità nella quale si svolge l'attività di natura non commerciale, se identificabile attraverso l'individuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente a tale attività. Alla restante parte dell'unità immobiliare, in quanto dotata di autonomia funzionale e reddituale permanente, si applicano le disposizioni dei commi 41, 42 e 44 dell'articolo 2 del Decreto Legge 03 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla Legge 24 novembre 2006, n. 286. Le rendite catastali dichiarate o attribuite in base al periodo precedente producono effetto fiscale a partire dal 1° gennaio 2013. Nel caso in cui non sia possibile procedere ai sensi del precedente periodo, a partire dal 1° gennaio 2013 l'esenzione si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale dell'immobile quale risulta da apposita dichiarazione.

- l) a decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

### **TITOLO III VERSAMENTI, DICHIARAZIONI E RIMBORSI**

#### **Art. 11 Versamenti**

1. Il versamento dell'imposta municipale propria dovuta per il corrente anno 2012 deve essere effettuato secondo le disposizioni ed alle scadenze dettagliatamente indicate dall'art. 12 bis della Legge n. 44 del 26.04.2012 di conversione del D.L. 02.03.2012 n. 16, mediante l'utilizzo del modello F24 ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997 e del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.
2. Per i fabbricati rurali strumentali, solamente per l'anno 2012, si applica quanto previsto dal comma 8 dell'art. 13 del D.L. 201/2011, così come, per i fabbricati rurali non ancora dichiarati nel catasto edilizio urbano il versamento dell'imposta è effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre, ai sensi del medesimo comma 8.
3. A decorrere dal 1° dicembre 2012 sarà possibile versare l'imposta anche con un apposito bollettino postale.
4. Per le annualità successive al 2012, annualità di istituzione dell'imposta in via sperimentale, sarà nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Nella seconda rata potrà essere effettuato l'eventuale conguaglio, fino alla concorrenza dell'intera somma dovuta per l'annualità di competenza.
5. Il versamento dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 è effettuato dagli enti non commerciali esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento. Gli enti non commerciali eseguono i versamenti del tributo con eventuale compensazione dei crediti, nei confronti del comune, risultanti dalle dichiarazioni presentate dal 30 giugno 2014.
6. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta complessiva annua risulti inferiore a €. 12,00.
7. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati:
  - da un contitolare anche per conto degli altri;
  - a nome del proprietario defunto;purché l'imposta sia stata regolarmente calcolata e a condizione che ne sia data comunicazione al Comune impositore.

#### **Art. 11Bis Quota riservata allo Stato**

1. Dall'1.01.2013 è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del D.L. 201/2011 derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati

nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13.

### **Art. 12 – Dichiarazione**

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'articolo 9, comma 6, del Decreto Legislativo n. 23 del 2011. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
2. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all'IMU.
3. Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Con le stesse modalità ed entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione per l'anno 2013 deve essere presentata anche la dichiarazione per l'anno 2012.
4. Gli altri soggetti passivi dell'imposta municipale propria possono presentare la dichiarazione IMU anche in via telematica seguendo le modalità previste per gli enti non commerciali.
5. Ai fini dell'applicazione dei benefici di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c) e d) e articolo 11, comma 1, lettera l) del presente regolamento il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'imposta municipale propria, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica.

### **Art. 13 Rimborsi e compensazione**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centoottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme da rimborsare si applicano gli interessi nella misura annua pari al tasso di interesse legale, calcolati secondo le disposizioni contenute nell'art. 1, comma 165, della Legge 27.12.2006, n. 296.
3. Non sono eseguiti rimborsi per importi inferiori a €. 12,00.
4. Su specifica richiesta del contribuente è possibile procedere alla compensazione delle somme a debito con quelle a credito, purché riferite allo stesso tributo. Il funzionario responsabile sulla base della richiesta pervenuta, in esito alle verifiche compiute, autorizza la compensazione. La regolamentazione di tale procedura è rinviata al regolamento per la disciplina delle entrate comunali, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 80 del 22.12.2008 e s.m.i..

## **TITOLO IV PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO**

### **Art. 14 Accertamento**

1. Si applicano, in quanto compatibili, a tutte le violazioni al presente regolamento, le disposizioni del Regolamento per la disciplina delle entrate comunali, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 80 del 22.12.2008 e s.m.i., e le seguenti norme:
  - a) Decreti Legislativi n.ri 471, 472 e 473 del 18 dicembre 1997 e s.m.i.;
  - b) articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23 e s.m.i.;
  - c) articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la Legge 22 dicembre 2011 n. 214 e s.m.i..
2. Sulle somme dovute per imposta si applicano gli interessi nella misura annua pari al tasso di interesse legale, calcolati secondo le disposizioni contenute nell'art. 1, comma 165, della Legge 27.12.2006, n. 296.

### **Art. 15 Contenzioso**

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 546/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.

### **Art. 16 Accertamento con adesione**

1. E' introdotto in questo Comune, ai sensi del D.Lgs. 19.06.1997, n. 218 e ss.mm.ii., per l'imposta municipale unica, l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente.
2. La disciplina di tale istituto è rinviata al regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 99 del 29.10.1998, e al regolamento per la disciplina delle entrate comunali approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 80 del 22.12.2008 e s.m.i..

### **Art. 17 Dilazione dei versamenti – pagamenti rateali**

1. Le somme dovute a seguito dell'attività di controllo a titolo di maggiore imposta dovuta, sanzioni ed interessi, potranno, a seguito di richiesta formale del contribuente, essere dilazionate.
2. Le modalità della dilazione-rateizzazione sono rinviate al regolamento per la disciplina delle entrate comunali approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 80 del 22.12.2008 e s.m.i..

### **Art. 18 Riscossione coattiva**

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602/1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/1910 o mediante l'ingiunzione fiscale ex R.D. n. 639/1910 con procedura esattoriale. Qualora le disposizioni legislative lo consentano la riscossione coattiva può essere effettuata tramite società private iscritte all'albo dei concessionari della riscossione.

### **Art. 19 Funzionario Responsabile**

1. Il Comune, ai sensi dell'articolo 1, comma 692, della legge 27.12.2013 n. 147, con delibera di Giunta Comunale, designa un funzionario cui conferire tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tale attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

### **Art. 20 Potenziamento dell'ufficio tributi**

1. Nel rispetto della normativa vigente e della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, al fine di incentivare l'attività di controllo, il Comune conferisce una percentuale dell'entrata definitivamente accertata e riscossa dell' Imposta Municipale Propria (IMU), a titolo di compensi incentivanti, al personale dell'Ufficio Tributi, mediante ripartizione disciplinata da apposito regolamento comunale.

## **TITOLO V DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

### **Art. 21 Disposizioni finali**

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di Legge vigenti.
3. È abrogata ogni norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente regolamento.

### **Art. 22 Rinvio dinamico**

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modifica del presente regolamento, si applica la normativa sopra ordinata.